

TRIBUNALE DI TREVISO

SOGNO NUMERO2 APS ANTEAS

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL' ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL' ART.2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALLA L. 120/2010 E MESSA ALLA PROVA AI SENSI DELL'ART.3 L.67/2014.

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, modificato dalla L.120/2010 il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015 n.88, che regola le disposizioni dell'art. 8 della Legge 28/04/2014 n.67 riguardante la "messa alla prova" dell'imputato, amplia la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità,


che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'Associazione SOGNO NUMERO2 APS ANTEAS presso le cui sedi potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo e con verbale del Consiglio Direttivo del 18/07/2019 ha deliberato di aderire alla convenzione;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Treviso, ff dott. Antonello Maria Fabbro, giusta la delega di cui in premessa e l'Associazione .nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Gianfranco Speranza, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente, previa valutazione caso per caso della compatibilità con la sua organizzazione e dell'accettazione formale, che condannati alla pena di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa e successive modificazioni e gli imputati "messi alla prova" di cui all'art.8 della L.67/2014, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività. Possono essere presenti fino ad un massimo di 6 soggetti in contemporanea.



L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, è così individuata:

- Manutenzione dell'area verde pertinente la sede dell'Associazione, della struttura sede sociale e della fattoria pertinente con la gestione dell'area animali
- Supporto e aiuto nella gestione e organizzazione di eventi destinati ai soci dell'Associazione
- Supporto nella gestione delle attività burocratiche e di marketing dell'Associazione

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di rapportarsi con UEPE e di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- responsabile designato per l'Associazione: Sig.ra Eleonora Artuso

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e mentale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

L'Ente SOGNO NUMERO2 APS Anteas si impegna a segnalare tempestivamente al Giudice eventuali problemi, assenze ingiustificate, infortuni ed inadempienze da parte del condannato rispetto alle indicazioni contenute nella presente convenzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 e sarà rinnovabile con l'accordo delle parti contraenti.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Treviso, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli Affari Penali.

Treviso, 19 LUG.2019

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Treviso FF
Dott. Antonello Maria Fabbro

Per l'Associazione Sogno Numero2 APS Anteas
Il Presidente
Sig. Gianfranco Speranza

